



Il Presidente della Repubblica

- VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal Sig. Attilio Paradiso, avverso la procedura di selezione per la copertura di cinquecento posti tramite passaggio dall'ex area b all'ex area c1 profilo professionale di funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile, per gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica;
- VISTO il Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni;
- VISTO il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, recante regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- VISTO l'articolo 17, comma 25, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- UDITO il parere n.2532/2011 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Seconda nell'adunanza del 20 marzo 2013, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;
- SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

DECRETA:

Il ricorso di cui alle premesse è in parte respinto, e in parte inammissibile.

Dato a Roma,

ROMAAddì - 9 SET. 2013

Giorgio Napolitano
GN

Premesso che il Presidente ha firmato senza guardare ... nemmeno una virgola, il ricorso rimane sospeso in purgatorio, visto che "in parte" non poteva essere respinto, e "in parte" poteva essere ammesso, come avrebbe preteso lo scrivente, denunciante Paradiso, è da tenere presente che **l'istruttoria è stata condotta dal Ministero indiziato**, mentre il parere è stato chiesto dall'imputato al Consiglio di Stato, in quanto accasato sotto lo stesso tetto del pregiudicato.

Numero 2195/2013 e data 7 MAG 2013

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 20 marzo 2013

NUMERO AFFARE 02532/2011**OGGETTO:**

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Attilio Paradiso, avverso procedura di selezione per la copertura di 500 posti tramite passaggio dall'ex area b all'ex area c1 profilo professionale di funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 10508 in data 17/06/2011 con la quale il Ministero dell'istruzione dell'università della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente ff Roberto Garofoli;

PREMESSO

Con l'odierno ricorso straordinario Attilio PARADISO impugna il decreto del

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, pubblicato in data 27 dicembre 2010, recante approvazione della graduatoria generale di merito della procedura di selezione a 500 posti tramite il passaggio del personale dall'ex area "B" all'ex area "C", posizione economica C1, profilo professionale di funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile, indetta con D.D.G. 1 luglio 2008.

Con l'atto di gravame il ricorrente riporta una serie di circostanze di fatto relative allo svolgimento della procedura concorsuale che, secondo la sua prospettazione, integrerebbero irregolarità inficianti la legittimità della stessa procedura selettiva. Ancora, il ricorrente deduce la disparità di trattamento subita rispetto agli altri candidati in sede di valutazione degli elaborati da parte della Commissione esaminatrice, rilevando, altresì, profili di illegittimità concernenti la richiesta di ostensione di atti relativi alla procedura concorsuale. Da ultimo, il ricorrente chiede la condanna al risarcimento dei danni subiti nella presente vicenda.

L'Amministrazione ha concluso per l'infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO

La Sezione ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Infondati sono invero i motivi di illegittimità dedotti in ordine alla suddivisione dei candidati per ambiti regionali tanto durante lo svolgimento delle prove – con la ripartizione per aree territoriali nelle diverse aule dell'Istituto ove si sono svolte le prove concorsuali – quanto a conclusione delle stesse, con l'apposizione di etichette sulle buste contenenti gli elaborati, volte ad identificare i diversi ambiti regionali a cui afferivano i diversi candidati. Ciò,

secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbe violato la regola dell'anonimato dei concorsi pubblici.

In proposito, la Sezione ritiene che le modalità di svolgimento della prova optate dall'Amministrazione non siano di per sé sole tali da consentire l'identificazione dei singoli concorrenti, rivelandosi bensì coerenti con le prescrizioni del bando, che ha previsto la copertura di 500 posti in diversi ambiti territoriali, per i quali i candidati hanno presentato domanda di partecipazione. La Sezione ritiene, piuttosto, che la ripartizione per ambiti territoriali - osservata in occasione delle prove scritte, della pubblicazione degli esiti delle stesse, delle convocazioni per la prova orale e, da ultimo, per la formulazione delle graduatorie di merito e dei vincitori - sia in astratto volta a consentire una più razionale organizzazione della procedura concorsuale.

Non sono parimenti accoglibili, in quanto non suffragate da adeguati riscontri, le ulteriori censure prospettate con l'atto di gravame, relative a presunte irregolarità nello svolgimento della procedura concorsuale, con riferimento, in particolare, alla mancanza di una adeguata vigilanza durante le prove.

Il ricorrente deduce, altresì, la disparità di trattamento rispetto agli altri candidati giudicati idonei. In proposito, la Sezione non può che evidenziare la natura tecnico - discrezionale tanto dei criteri di valutazione delle prove predeterminati dalla Commissione esaminatrice, quanto del giudizio espresso dalla stessa sugli elaborati dei candidati, la cui sindacabilità è ammessa soltanto in presenza di puntuali profili di illogicità manifesta o di travisamento, non ravvisabili nel caso di specie (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2011, n. 3402; Id., 27 marzo 2008, n. 1237).

Da ultimo, la Sezione, confermando il costante orientamento giurisprudenziale, ritiene inammissibile il ricorso nella parte in cui deduce profili di illegittimità concernenti la richiesta di ostensione di atti relativi alla procedura concorsuale, in ragione della specifica disciplina di cui all'art. 25, legge 7 agosto 1990, n. 241, e all'art. 116 c.p.a. (Cons. St., sez. II, 26 settembre 2011, n. 4013; Id., 1 luglio 2010, n. 4307; Id., sez. I, 7 aprile 2004, n. 3014; Id., 29 marzo 2000, n. 189; Id., 15 novembre 2000, n. 977; Id., sez. III, 9 giugno 1998, n. 32; Id., sez. I, 18 giugno 1997, n. 521).

Analogamente per quanto concerne la richiesta risarcitoria che, in disparte la genericità della formulazione, la Sezione ritiene inammissibile, come ritenuto dal consolidato orientamento giurisprudenziale, ostandovi, in particolare, la struttura impugnatoria del rimedio giustiziale (Cons. St., sez. III, 10 marzo 2010, n. 3255; Id., sez. II, 16 novembre 2009, n. 1218; Id., sez. I, 19 novembre 2008, n. 3731).

P.Q.M.

La Sezione ritiene che il ricorso debba essere in parte respinto, in parte dichiarato inammissibile, nei termini di cui in motivazione.

IL PRESIDENTE F.F. ED ESTENSORE

Roberto Garofoli

IL SEGRETARIO
Cristina Manuppelli

Cristina Manuppelli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione

*Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari
Generali*

Ufficio V - Contenzioso

Prot. n. MPIAOODGRUREG.UFF. 14063/03/10/2013 US Roma, **3 OTT. 2013**
Raccomandata A.R.

Al Sig. Attilio PARADISO
Via Regina Elena, 71/bis
82010 PASTENE (BN)

e, p.c. All' Ufficio II
N.D.G.

Oggetto: Ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Si porta a conoscenza della S.V. che, con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2013, il ricorso in oggetto specificato, è stato dichiarato in parte respinto e in parte inammissibile.

Al riguardo, si allega copia della citata decisione, con relativo parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza di sezione del 20 marzo 2013.

Si rende, altresì, noto che il citato parere può essere acquisito direttamente dall'apposita sezione del sito istituzionale www.giustizia-amministrativa.it (numero parere 2532 del 2011).

IL DIRIGENTE

Jacopo Greco

MODULARIO
P.I. - 186



MOD. 104

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Dipartimento per la Programmazione Ministeriale e per le Relazioni Ministeriali
delle Ricerche, Università e della Formazione

Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali Ufficio V - Contenzioso

Ufficio V - Contenzioso

Ord. 4600005421 - Pigna - (c.150.000) F.to 16, 2x22,9



1
Sig. Attilio PARADISO
Via Regina Elena, 71/bis
82010 PASTENE (BN)

Ufficio II